



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", e in particolare l'art. 1:

- comma 6, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei componenti del CUN, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2;
- comma 7, che prevede la decadenza dei componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro sostituzione per il residuo periodo del mandato originario;
- comma 10, che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei professori e ricercatori in rappresentanza delle 14 aree di settori scientifico - disciplinari individuate dal d.m. 16 marzo 2006;

VISTO il d.m. 8 febbraio 2017 (prot. n. 59), con cui sono stati nominati, per quattro anni, i componenti del CUN eletti a seguito del rinnovo delle aree scientifico - disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14, il cui mandato scadrà, pertanto, l'8 febbraio 2021;

VISTA l'o.m. 31 agosto 2020, n. 559, con la quale, al fine di provvedere alla sostituzione di tre componenti del CUN cessati anticipatamente dal mandato, sono state indette, per i giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020, le votazioni per l'elezione di 1 ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 11, di 1 ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 14 e di 1 ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 12;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università europea di Roma n. 22/2020, con cui la dott.ssa Annarita Iacopino è stata nominata professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Scienze Umane della stessa università, con decorrenza dal 1° marzo 2020, cessando in pari data dal ruolo di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila;

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, assicurare il contemporaneo svolgimento delle elezioni finalizzate al rinnovo di tutte le componenti delle aree scientifico - disciplinari : 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14, nonché del rappresentante dei ricercatori dell'area scientifico - disciplinare 12 con contestuale revoca delle procedure elettorali indette con l'o.m. n. 559/2020 cit.;

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

CONSIDERATO che tale procedura, predisposta dal CINECA, è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento *pro tempore* per l'Università, l'AFAM e la Ricerca, n. 88 del 21 luglio 2009;

ORDINA

Art. 1 (Indizione delle votazioni)

1. Nei giorni compresi tra il **20 e il 27 gennaio 2021** sono indette le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico - disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14.
2. Per ciascuna delle predette aree sono eletti:



Il Ministro dell' università e della ricerca

- n. 1 professore di I fascia;
- n. 1 professore di II fascia;
- n. 1 ricercatore.

3. Negli stessi giorni di cui al precedente capoverso, sono indette, altresì, le votazioni per l'elezione di n. 1 ricercatore dell'area scientifico disciplinare 12.

4. Le votazioni avranno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00, di ogni giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 27 gennaio 2021 le operazioni di voto termineranno alle ore 14.00.

5. Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

Art. 2 (Elezione dei professori)

1. Per ciascuna delle sopracitate aree disciplinari saranno costituiti, presso ogni ateneo, tre distinti collegi elettorali composti, rispettivamente, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori. Per l'elezione di un ricercatore dell'area scientifico disciplinare 12 sarà, altresì, costituito un distinto collegio elettorale.

2. In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo sarà attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.

3. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3 (Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature)

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli atenei, predisporrà gli elenchi dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2020, distinti per collegi elettorali, e provvederà a pubblicarli, in data **16 novembre 2020**, sul sito <http://elezionicun.miur.it>.

2. Entro il **24 novembre 2020**, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il **30 novembre 2020**, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

3. Il CINECA pubblicherà in rete, il **4 dicembre 2020**, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.

4. Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicato sul sito <http://elezionicun.miur.it>.

5. Le candidature dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, dovranno essere presentate entro il **15 dicembre 2020** ed inviate, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascun ateneo, al CINECA entro il **18 dicembre 2020**, che provvederà a pubblicarle il **22 dicembre 2020** e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 8.

6. Il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere generato automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato, all'indirizzo <https://loginmiur.cineca.it>, fermo restando che la candidatura, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, dovrà essere obbligatoriamente presentata all'ateneo di appartenenza.



Il Ministro dell' università e della ricerca

Art. 4 (Esercizio del diritto di voto)

1. Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto.
2. Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 5 (Seggi elettorali)

1. Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.
2. La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico - amministrativo delle singole università.
3. La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti.
4. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvederà alla sostituzione.

Art. 6 (Operazioni di voto)

1. Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla votazione.
3. Il voto è individuale e segreto.
4. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
5. Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito **<http://elezionicun.miur.it>**. Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.
6. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Art. 7 (Svolgimento delle operazioni di scrutinio)

1. Dalle ore 15 del giorno **27 gennaio 2020**, si insedierà la Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 8, che procederà alle operazioni di scrutinio, le quali saranno pubbliche.
2. Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i risultati saranno pubblicati in rete.



Il Ministro dell' università e della ricerca

Art. 8 (Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 7.
2. La commissione sarà presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato di T.a.r. e sarà composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
3. La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclamerà gli eletti.
4. Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.

Art. 9 (Revoca dell'ordinanza ministeriale del 31 agosto 2020, n. 559)

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, l'ordinanza ministeriale 31 agosto 2020, n. 559, è revocata e sono, per l'effetto, annullate le votazioni indette per i giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi